PROROGA DELL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 353

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

Il termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 308, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, e' ulteriormente prorogato fino a1 31 dicembre 1909.

La presente legge cessera' di avere effetto anche anteriormente al 31 dicembre 1909, col giorno in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 191, presentato alla Camera dei deputati il 14 giugno 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Lacava - Cocco-Ortu - Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 15 luglio 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353
Estremi	Legge 30 giugno 1909, n. 396

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-applicazione-provvisoria-delle-disposizioni-contenute/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it